

**COMUNE DI CASTEL IVANO**  
**Provincia di Trento**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 153**

**OGGETTO: APPROVAZIONE COMODATO D'USO GRATUITO DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DI OPEN FIBER**

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **NOVE** del mese di **AGOSTO**, alle ore 20.30, Solita sala delle Adunanze, a seguito di regolare avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingustificato
BRESSANINI JENNIFER	X		
PASQUAZZO GIACOMO	X		
SANDRI MARIO	X		
TISI GABRIELE	X		
TOMASELLI LUCA	X		
VESCO ALBERTO	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott. Dorigato Vittorio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor dott. Alberto Vesco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 10 dell'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

in data 08 novembre 2017, la Società Infratel Italia S.p.A ha sottoscritto, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il contratto con la Società Open Fiber S.p.A. per la posa dell'infrastruttura a banda ultra-larga nelle aree bianche a fallimento di mercato nella provincia Autonoma di Trento, dando avvio all'iniziativa;

Il comune di Castel Ivano è interessato a favorire lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga, e a tal fine ha sottoscritto apposita convenzione con Infratel approvata con deliberazione della giunta comunale n. 44 di data 15 marzo 2018;

ciò premesso,

Vista la nota acquisita in data 09.08.2018 prot. 10597, con la quale la Società Open Fiber S.p.A., in qualità di concessionario selezionato da Infratel Italia S.p.A. per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture passive di banda ultra larga nelle aree territoriali della Provincia Autonoma di Trento, ha confermato la richiesta di utilizzo di infrastrutture esistenti di proprietà comunale per la posa della fibra ottica e la richiesta di comodato d'uso gratuito di una proprietà comunale;

Dato atto che il Comune di Castel Ivano ha identificato, a tal fine, una porzione di terreno di proprietà comunale sito nella Frazione di Agnedo in Via Delle Capeline CC Villa Agnedo, particella fondiaria 637, come indicato nella planimetria allegata, da concedere in comodato d'uso gratuito ventennale a favore della Società OpEn Fiber per l'installazione di un locale tecnico cd "Point of Presence" (Pop);

Vista la bozza di contratto di comodato d'uso gratuito, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Ritenutolo meritevole di approvazione, in quanto la gratuità del contratto è controbilanciata dalla strumentalità dello stesso allo sviluppo dell'infrastruttura a banda ultra-larga di rete di proprietà pubblica destinata all'erogazione dei servizi di pubblica utilità per la comunità di Castel Ivano;

Acquisiti, ai sensi degli artt. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge reginale del 03 maggio 2018, n. 2, i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dalla responsabile del servizio finanziario;

Visto lo statuto comunale;

Ad unanimità dei votanti favorevoli espressi per alzata di mano

## DELIBERA

1. Di approvare, l'ubicazione del locale tecnico "Point of Presence" (Pop) sul terreno di proprietà comunale sito in Via Delle Capeline in prossimità del Centro Raccolta Materiali sulla porzione di terreno identificato dalla p. f. 637 CC Villa Agnedo, da cedere in comodato d'uso gratuito per 29 anni a favore della Società OpEn Fiber S.P.A di Milano, come meglio identificato nella allegata planimetria, precisando comunque che il manufatto dovrà essere arretrato di almeno 7 metri rispetto al ciglio stradale;
2. di approvare lo schema di comodato d'uso gratuito per 29 anni avente ad oggetto la porzione di mq 62 di proprietà comunale p.f. 637 CC Villa Agnedo che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, autorizzando nel contempo il Sindaco a sottoscriverlo.
3. con successiva e separata votazione, ad unanimità dei presenti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 184, co. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge reginale del 03 maggio 2018, n. 2, per consentire un tempestivo avvio dei lavori di installazione descritti in parte motiva.
4. di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo telematico, la presente ai capigruppo consiliari ai sensi ai sensi dell'art. 183, comma 2 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to dott. Alberto Vesco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Vittorio Dorigato

---

---

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 comma 1° e 2°, del T.U. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **10.08.2018** all'albo informatico comunale ([albocastelivano.giscoservice.it](http://albocastelivano.giscoservice.it)) ove rimarrà esposta per dieci consecutivi;

Castel Ivano, li 10.08.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Vittorio Dorigato

---

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Castel Ivano, li 10.08.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Vittorio Dorigato

---

---

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 N. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 153 del 09/08/2018

**OGGETTO:** Approvazione comodato d'uso gratuito di terreni di proprietà comunale a favore di Open Fiber

---

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON DPREG. 01.02.2005 N. 3/L, COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL DPREG. 3 APRILE 2013 N. 25 E TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO NEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON DPGR 28 MAGGIO 1999 N. 4/L - MODIFICATO DAL DPREG. 1 FEBBRAIO 2005 N. 4/L, COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2013 N. 1.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA:**

Visto le risultanze dell'istruttoria si esprime parere Favorevole sulla sola regolarità tecnico -amministrativa della presente proposta di delibera ai sensi di cui all'art. 81 del vigente Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Castel Ivano, 09/08/2018

Il Segretario Comunale

F.to Dorigato dott. Vittorio

---


**PARERE DEL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITA'**

Esaminata la presente proposta di delibera sotto il profilo della regolarità di calcolo e nei suoi aspetti contabili, formali e sostanziali, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L - modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1.

Castel Ivano, 09/08/2018

Il RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO


F.to Osti Gabriella



Carta dei Vincoli



## ALLEGATO 1



**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO  
DEL TERRENO/DEL LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE**

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale, da valere ai sensi di legge

TRA

**Il Comune di CASTEL IVANO** di seguito anche "Comune" o "Comodante", codice fiscale n. 02401920224 con sede legale in Piazza Municipio , 12, in persona del Sindaco sig. Alberto Vesco. E

**OpEn Fiber S.p.A.**, di seguito anche "Concessionario" o "Comodatario", con sede legale in Viale Certosa n. 2, 20155 – Milano, capitale sociale Euro 250.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, codice fiscale/partita IVA 09320630966, n. REA MI - 2083127, qui rappresentata da Martucci Marco munito dei giusti poteri

(Di seguito, congiuntamente, denominate anche "le Parti" o, singolarmente, "la Parte")

**Premesso che:**

- a) OpEn Fiber S.p.A. è il Concessionario selezionato da Infratel Italia S.p.A. (di seguito "Infratel") per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di una infrastruttura passiva a Banda Ultra-Larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio delle Regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Treno, Marche e Umbria, Lazio, Campania e Basilicata, Sicilia (di seguito, "Progetto");
- b) il Comune di Villa Agnedo è interessato a favorire lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga e, a tal fine, ha sottoscritto apposita convenzione con Infratel;
- c) stante quanto prevede la suddetta convenzione, il Comune di Villa Agnedo ha individuato, nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con il Concessionario, un sito idoneo per l'installazione di un locale tecnico, cd. "*Point of Presence*" ("PoP"), da cedere in comodato d'uso gratuito per 29 anni;
- d) Il Comune è, infatti, proprietario di un terreno/locale presso Via delle Capeline, meglio indicato al successivo art. 2 comma 1;
- e) Il Concessionario è, pertanto, interessato a utilizzare il terreno/locale di cui al precedente punto al fine di predisporre e installare un locale tecnico per lo sviluppo dell'infrastruttura a banda Ultra-Larga di rete di proprietà pubblica destinata all'erogazione di servizi di pubblica utilità da realizzare nell'ambito del Progetto.

**Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI**

1. Le premesse di cui sopra e la planimetria allegata (allegato 1) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Ai fini del presente contratto di comodato, per locale tecnico ("PoP") si intende uno *shelter* all'interno del quale verranno alloggiate strutture per il ricovero degli apparati per lo sviluppo dell'infrastruttura di rete di proprietà pubblica da realizzare nell'ambito del Progetto.

**ART. 2 OGGETTO DEL COMODATO**

1. Il Comodante concede al Comodatario, che accetta, il comodato d'uso gratuito del terreno/locale sito in Via delle Capeline identificato al foglio 2, particella fondiaria 637, reddito dominicale € 1.40 e reddito agrario € 1.12, ad uso "Aree per impianti smaltimento rifiuti" che si estende per complessivi 62 mq, come da planimetria allegata (allegato 1).
2. Il Comodante dichiara:
  - di esserne unico e incontroverso proprietario e/o di poterne legittimamente disporre;

- di essere in possesso di tutti i necessari titoli abilitativi/autorizzativi/permessi di cui si impegna, altresì, dietro richiesta del Comodatario, a fornire copia, rendendo in ogni caso edotto il Comodatario di tutte le informazioni concernenti l'immobile;
- di averne allo stato il pieno possesso e l'incontrastato godimento, confermando altresì, che non esistono diritti, personali o reali, di terzi e/o altre situazioni pregiudizievoli che a vario titolo possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del Comodatario;
- di riconoscere espressamente al Comodatario, previa opportuna comunicazione al Comodante, il diritto di cedere/conferire, in ogni tempo e sulla base degli obblighi previsti in forza del Progetto di cui alla premessa a), il presente contratto a Infratel o altro soggetto concessionario dalla stessa individuato.

### **ART. 3 DURATA E VICENDE DEL COMODATO**

1. La durata del comodato d'uso gratuito è convenuta e accettata dalle Parti in anni 29 decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, che alla scadenza si rinnoverà tacitamente in favore del Comodatario ovvero di Infratel o altro soggetto concessionario da questa individuato per ulteriori 29 anni, senza oneri, salvo disdetta del Comodante da comunicare via pec o racc. a/r con preavviso non inferiore a 12 mesi, data la complessità degli impianti e delle relative attività di rimozione.
2. Il Comodante riconosce al Comodatario il diritto di prelazione nell'eventualità in cui, alla scadenza del presente o dei successivi periodi di rinnovo, intendesse concedere in locazione o in comodato d'uso il terreno/locale oggetto del presente contratto a terzi.
3. Il Comodante riconosce, inoltre, al Comodatario il diritto di prelazione nell'eventualità in cui, nel periodo di validità del presente contratto o alla scadenza dello stesso, intendesse trasferire la proprietà del terreno/locale oggetto del presente contratto a terzi sempre che l'eventuale trasferimento di proprietà non pregiudichi l'uso del terreno/locale da parte del Comodatario.
4. Nell'eventualità in cui il Comodatario non intendesse avvalersi del diritto di prelazione di cui al comma precedente e il Comodante trasferisse a terzi la proprietà del terreno/locale oggetto del presente contratto, il Comodante medesimo si impegna a darne comunicazione scritta al Comodatario mediante lettera raccomandata A/R entro 6 (sei) mesi dal trasferimento della proprietà e a fare menzione dell'esistenza e vigenza del presente contratto nel titolo traslativo, dal quale dovrà risultare il subentro del nuovo proprietario in tutte le obbligazioni previste a carico del Comodante dal presente contratto.
5. Resta fermo il diritto del Comodatario di recedere in qualunque momento dal presente contratto, con preavviso da inviarsi via pec o racc. a/r al Comodante ai recapiti di cui all'art. 10 con preavviso di 90 giorni.

### **ART. 4 FINALITÀ DEL COMODATO**

1. Il terreno/locale, oggetto del presente contratto, così come esattamente specificato nella planimetria allegata (allegato 1), viene concesso dal Comune di Villa Agnedo in comodato d'uso a titolo gratuito al Comodatario al fine di realizzare un locale tecnico ("PoP") all'interno del quale verranno alloggiate strutture per il ricovero degli apparati per lo sviluppo dell'infrastruttura di rete di proprietà pubblica da realizzare nell'ambito del Progetto.
2. Il Comodatario, senza preventivo assenso del Comodante, avrà la facoltà di concedere ospitalità all'interno del locale tecnico ad apparati di altri soggetti e all'interno degli armadi in virtù di specifici accordi, ai fini dell'erogazione dei servizi di telecomunicazione prestati dal Concessionario nell'ambito del Progetto.

### **ART. 5 OBBLIGHI DEL COMODATARIO**

1. Il Comodatario dichiara che ogni manufatto e/o apparato sarà progettato e installato in conformità alle normative vigenti.
2. Il Comodatario dovrà custodire e conservare il bene oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia.
3. Il Comodatario provvederà ad attivare, se necessario, una propria utenza per i consumi di energia elettrica necessari per il funzionamento degli apparati di telecomunicazione installati presso il PoP realizzato sul terreno oggetto del presente contratto ovvero, in caso di utenze già attive, a subentrare nei relativi contratti.

## **ART. 6 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BENE OGGETTO DEL COMODATO**

1. Il PoP installato/a presso il terreno/locale oggetto del presente contratto verrà utilizzato dal Comodatario, eventualmente anche per il tramite di propri incaricati/appaltatori/partner negoziali, previo ottenimento di ed in conformità a tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dall'ordinamento vigente.
2. Per tutte le attività di gestione e manutenzione fisica che si rendessero necessarie per la corretta funzionalità della rete e degli apparati installati, nonché per ogni attività di collaudo e/o di messa in esercizio il Comodatario dovrà avere libero accesso al terreno/locale ed è, pertanto, autorizzato, nelle persone dei suoi tecnici o del personale di imprese specializzate espressamente incaricate, ad accedere – in ogni momento e senza restrizione alcuna (dunque tutti i giorni compresi festivi e prefestivi, 24 ore su 24) – all'area di pertinenza del locale/terreno.
3. La possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, di cui al precedente comma è, altresì, accordata al personale degli operatori di telecomunicazioni diversi dal Comodatario i cui apparati sono ospitati all'interno del POP, così come al personale incaricato dai suddetti operatori per compiere le opere necessarie all'installazione di apparati, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. Resta inteso che sarà cura del Concessionario definire la disciplina degli accessi mediante apposito regolamento.
4. Il Comodatario, qualora lo ritenesse necessario, provvederà alla recinzione dell'area interessata.
5. Il Comodante riconosce espressamente al Comodatario la facoltà di utilizzare il terreno/locale oggetto del presente contratto anche per eventuali adeguamenti evolutivi degli apparati che si rendessero necessari.
6. Il Comodante riconosce sin d'ora al Comodatario la facoltà di realizzare sul terreno/locale oggetto del presente contratto tutti gli eventuali adeguamenti del locale tecnico che si rendessero necessari, compresi, a titolo esemplificativo, strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione.
7. Il Comodatario potrà effettuare sul terreno/locale oggetto del presente contratto, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o fibre ottiche e/o cavi telefonici nonché installare ogni tipo di apparecchiatura occorrente ai fini del corretto funzionamento e/o aggiornamento dell'impianto installato.
8. Il Comodatario potrà altresì eseguire tutte quelle opere che ritenesse opportune al fine di ottemperare alla normativa in tema di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

## **ART. 7 MANUTENZIONE**

1. Sarà cura del Comodatario prestare la massima attenzione durante le operazioni di manutenzione, per evitare nocimento alle strutture esistenti nelle vicinanze o che nel tempo potrebbero essere realizzate nelle immediate vicinanze.
2. Il Comodatario dovrà periodicamente provvedere alla manutenzione (con sfalci, pulizia, ecc.) e, all'occorrenza spurgare i fossi di pertinenza, laddove esistenti, per evitare i depositi di materiali vari che impediscono il normale deflusso delle acque.

## **ART. 8 RESTITUZIONE DEL BENE OGGETTO DEL COMODATO**

1. In deroga all'art. 1809 c.c., il Comune rinuncia a richiedere la restituzione del terreno concesso in comodato prima del termine contrattualmente pattuito, salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Il Comune di Villa Agnedo, consapevole del fatto che il PoP installato/a nel terreno oggetto del presente contratto è funzionale al superamento del *digital divide* ed è di titolarità pubblica, in caso di urgente ed improvvisa necessità motivata, potrà richiedere la restituzione del terreno concesso in comodato d'uso gratuito prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 3, con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi. In tal caso, il Comune si impegna ad identificare entro il termine di mesi 6 (sei) prima della richiesta restituzione, congiuntamente con il Concessionario e, se del caso, con Infratel, una soluzione alternativa, in un'area idonea alla residenza del PoP medesimo/dell'infrastruttura e relativi apparati/armadi, che comporti il minor costo anche in termini economici e che consenta di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi. Tale area nuovamente identificata dovrà presentare caratteristiche e servizi almeno equivalenti a quella originale.

## **ART. 9 AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E DATI**

1. Salvo i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente, per tutta la durata del contratto e per un periodo di 2 anni successivi alla scadenza, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti il contratto, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative alle caratteristiche tecnico-progettuali delle attività/opere realizzate dal Comodatario). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:

- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
- le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte;
- saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza;
- saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

## **ART. 10 DOMICILIO CONTRATTUALE E COMUNICAZIONI**

1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo pec o tramite raccomandata a/r inviata agli indirizzi che di seguito si indicano presso cui le Parti eleggono domicilio agli effetti del presente contratto e di legge:

Per il Comodante:

Comune di Castel Ivano  
Piazza Municipio, 12  
38059 – Castel Ivano (TN)  
Pec: [info@pec.comune.castel-ivano.tn.it](mailto:info@pec.comune.castel-ivano.tn.it)

Per il Comodatario:

OpEn Fiber S.p.A.  
Viale Certosa, n. 2  
20155 Milano  
Pec: [openfiber@pec.openfiber.it](mailto:openfiber@pec.openfiber.it)

2. Ciascuna Parte provvederà a comunicare tempestivamente e per iscritto all'altra eventuali cambiamenti relativi ai suddetti recapiti.

## **ART. 11 MODIFICHE AL CONTRATTO DI COMODATO**

1. Qualunque modifica alle disposizioni del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e dovrà risultare da atto scritto.

## **ART. 12 CONTROVERSIE**

1. Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, per tutte le controversie relative al presente contratto è condizione di procedibilità della domanda giudiziale l'esperimento del procedimento di mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dall'Organismo investito e scelto d'intesa tra le Parti tra i soggetti iscritti all'apposito Registro, che abbia la propria sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia, al fine di comporre la lite in via stragiudiziale. Qualora le Parti non dovessero raggiungere l'intesa sulla scelta dell'Organismo, sarà competente quello adito dalla prima Parte che vi proceda, ferma restando l'individuazione territoriale di cui sopra.
2. In caso di infruttuoso esperimento della mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Milano.

## **ART. 13 FORMAZIONE E DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI COMODATO**

1. Il presente contratto di comodato è stato formato dalle Parti all'esito di specifica trattativa in ordine a ciascuna delle clausole che lo costituiscono.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto di comodato le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle leggi vigenti.

## **ART. 14 IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE**

1. Il Comodatario terrà esente il Comodante dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro sul contratto nella misura stabilita dalle leggi vigenti.

## **ART. 15 CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

1. Il Comodante prende atto che il Comodatario, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice etico ed ha, inoltre, adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

## **ART. 16 ALLEGATI**

Si allega al presente contratto:

1. Planimetria.

Letto, approvato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

IL COMODATARIO

IL COMODANTE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11.

Letto, approvato e sottoscritto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

IL COMODATARIO

IL COMODANTE

